

Allega to



Ministero della Salute

Proposta di deliberazione per il CIPESS

OGGETTO: Fondo Sanitario Nazionale 2022 - Ripartizione delle somme accantonate per l'esenzione delle percentuali di sconto per le farmacie con fatturato inferiore a 150.000 euro

Il comma 551 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 prevede l'esenzione dalle percentuali di sconto obbligatorio previste dall'articolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre, n. 662 e dall'articolo 15, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, mentre il successivo comma 552 provvede a porre i relativi oneri, quantificati in 4 milioni di euro, a valere sulle disponibilità per il finanziamento degli Obiettivi di piano, di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre, n. 662, a decorrere dal 2019.

Con l'Intesa Stato-Regioni del 21 dicembre 2022 (Rep. Atti n. 280/CSR), relativa alla ripartizione alle Regioni delle quote vincolate alla realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale, di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis della legge 23 dicembre, n.662, è stata accantonata la somma pari ad euro 4.000.000 prevista dal citato comma 551 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145.

In coerenza con quanto riportato nel Patto salute 2019-2021 ed in particolare nella scheda 1 laddove è espressamente previsto che *“Ai fini di una tempestiva assegnazione delle risorse per lo svolgimento delle relative attività in corso d'anno, Governo e Regioni convengono sulle necessità di ricondurre le quote vincolate del riparto del fabbisogno sanitario standard all'interno del riparto relativo alla quota indistinta del fabbisogno sanitario standard fermi restando i criteri di assegnazione come definiti nelle ultime proposte di riparto relative alle quote oggetto di riconduzione e sulle quali sono state sancite le intese della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, operando nell'anno successivo a quello di riferimento i dovuti conguagli sulla base degli ultimi dati resi disponibili”*, si è proceduto a ripartire, a titolo di acconto, le somme in base ai dati utilizzati nel riparto 2021, relativi all'anno 2020; si provvederà ad effettuare i necessari conguagli nella proposta di riparto relativa all'anno 2023.

La ripartizione della suddetta somma riportata nella tabella allegata è stata effettuata in proporzione al maggior esborso subito dai sistemi sanitari regionali, nei termini di cui alla rilevazione svoltasi a livello regionale.

Nella presente proposta si è provveduto a recuperare il credito vantato dalle Regioni verso le Regioni Lazio, Basilicata e Sicilia, per un totale di euro 24.512,48, come indicato nella delibera CIPESS n. 16 del 14 aprile 2022 di ripartizione delle somme afferenti all'annualità 2021.

A norma della vigente legislazione vengono escluse dalla ripartizione le Regioni Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia e Sardegna, nonché le Province autonome di Trento e di Bolzano, mentre per la Regione Sicilia è stata operata la prevista riduzione pari al 49,11%.

Roma,

IL MINISTRO



MINISTERO DELLA SALUTE

FSN 2022 - Ripartizione, in acconto, delle somme accantonate per l'esenzione delle percentuali di sconto per le farmacie con fatturato inferiore a 150.000 euro

REGIONI	Assegnazione in acconto					Regolazione del debito 2021 non saldato da Regioni Basilicata, Lazio e Sicilia	IMPORTO ATTIRIBUITO ANNO 2022
	Mancato sconto al SSR dati definitivi 2020	Riparto in acconto 2022	Compartecipazione Regione Sicilia (49,11%)	Riparto compartecipazione Regione Sicilia	Assegnazione anno 2022		
	a	b	c	d	f = b + c + d	g	h = f + g
Piemonte	262.829,29 €	300.177,31 €		9.458,26 €	309.635,57 €	1.879,14 €	311.514,71 €
Lombardia	585.983,24 €	669.251,40 €		21.087,37 €	690.338,77 €	4.601,70 €	694.940,48 €
Veneto	342.432,47 €	391.092,09 €		12.322,88 €	403.414,97 €	3.212,21 €	406.627,18 €
Liguria	254.018,75 €	290.114,79 €		9.141,20 €	299.255,99 €	2.298,67 €	301.554,65 €
Emilia Romagna	514.740,28 €	587.884,82 €		18.523,60 €	606.408,42 €	4.088,70 €	610.497,12 €
Toscana	229.178,88 €	261.745,18 €		8.247,30 €	269.992,48 €	1.358,07 €	271.350,55 €
Umbria	35.000,00 €	39.973,50 €		1.259,52 €	41.233,02 €	261,97 €	41.494,99 €
Marche	123.651,14 €	141.221,96 €		4.449,75 €	145.671,70 €	1.080,00 €	146.751,70 €
Lazio	133.039,05 €	151.943,89 €		4.787,58 €	156.731,47 €	5.090,28 €	151.641,19 €
Abruzzo	135.815,39 €	155.114,74 €		4.887,49 €	160.002,24 €	1.222,66 €	161.224,90 €
Molise	62.306,00 €	71.159,68 €		2.242,16 €	73.401,84 €	557,56 €	73.959,40 €
Campania	216.848,15 €	247.662,25 €		7.803,56 €	255.465,81 €	1.262,82 €	256.728,63 €
Puglia	168.647,96 €	192.612,82 €		6.069,02 €	198.681,84 €	1.261,92 €	199.943,75 €
Basilicata	28.853,47 €	32.953,55 €		1.038,33 €	33.991,88 €	8.219,88 €	25.771,99 €
Calabria	197.816,21 €	225.925,88 €		7.118,67 €	233.044,55 €	1.427,05 €	234.471,60 €
Sicilia*	211.160,30 €	241.166,16 €	118.436,70 €		122.729,46 €	11.202,31 €	111.527,14 €
TOTALE	3.502.320,58 €	4.000.000,00 €	118.436,70 €	118.436,70 €	4.000.000,00 €	0,00 €	4.000.000,00 €

(*) Per la Regione Sicilia sono state effettuate le ritenute di legge, pari al 49,11%, ai sensi dell'art. 1, comma 830, della legge n. 296/2006.

